

Tabella delle indennità di mediazione aggiornata alla data del 30/11/2013

ALL. C)

*1. L'indennità di mediazione comprendono sia i **costi di amministrazione** della procedura sia le **spese di mediazione** per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di mediazione.*

*2. I costi di amministrazione della procedura comprendono le **spese di avvio** e le **spese vive documentate**.*

*Le **spese di avvio** sono stabilite in misura fissa ed unitaria in euro **40,00** (oltre IVA ad aliquota ordinaria), esse hanno riguardo, più specificatamente, alle spese sostenute dall'Organismo per poter avviare il procedimento di mediazione, ossia quelle spese riguardanti la ricezione dell'istanza, la visione da parte della segreteria, la fascicolazione e la registrazione nonché la redazione della comunicazione alla parte invitata dell'inizio della procedura e così via. Il diritto dell'Organismo di Mediazione di ricevere il pagamento delle spese di avvio, stabilite in misura fissa ed unitaria, afferisce all'attività di segreteria che risulta essere attività prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta in una fase successiva.*

*Oltre alle spese di avvio, la parte istante è tenuta a corrispondere le **spese vive documentate** legate generalmente ai costi di notifica sostenuti dall'Organismo ai fini della convocazione delle parti chiamate alla mediazione*

Il pagamento delle spese di avvio e delle spese di notifica viene effettuato al momento del deposito dell'istanza di mediazione ed è condizione per l'avvio della procedura di mediazione. Nel caso di mancata partecipazione della parte chiamata a partecipare al tentativo di mediazione, quest'ultima non è tenuta al pagamento delle spese di avvio. Viene ulteriormente precisato che, nel caso di mancata presentazione al primo incontro della parte istante, nulla potrà essere richiesto alla parte invitata, regolarmente presentatasi.

*3. Le **spese di mediazione** riguardano le sole spese afferenti all'attività di mediazione vera e propria, pertanto comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. Le **spese di mediazione** sono commisurate al valore della lite indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile e dall'esito dell'incontro di mediazione.*

4. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

5. *Le spese di mediazione non sono dovute nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro e nel caso di mancata adesione della parte chiamata a partecipare al tentativo di mediazione. L'attestazione della mancata adesione alla mediazione viene rilasciata gratuitamente dalla segreteria.*
6. *Il responsabile provvede ad aumentare in misura pari al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione in caso di successo della mediazione.*
7. *In caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, l'importo massimo delle spese di mediazione sarà aumentato del 20%.*
8. *Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte;*
9. *Qualora le parti e il mediatore decidano di proseguire la procedura, immediatamente o in altro incontro successivo, le indennità sono quelle indicate a seguire:*

IMPORTI COMPRESIVI DI IVA

<u>Valore della lite</u>	<u>Indennità di mediazione (INCONTRO NEGATIVO)</u>	<u>Indennità di mediazione (INCONTRO POSITIVO)</u>
<i>Fino a 1000,00 €</i>	<i>48,80</i>	<i>61,00</i>
<i>da 1.001,00 € a 5.000,00 €</i>	<i>103,70</i>	<i>129,63</i>
<i>da 5.001,00 € a 10.000,00 €</i>	<i>189,10</i>	<i>236,38</i>
<i>da 10.001,00 € a 25.000,00 €</i>	<i>286,70</i>	<i>358,38</i>
<i>da 25.001,00 € a 50.000,00 €</i>	<i>488,00</i>	<i>610,00</i>
<i>da 50.001,00 € a 250.000,00 €</i>	<i>811,30</i>	<i>1.014,13</i>
<i>da 250.001,00 € a 500.000,00 €</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.525,00</i>
<i>da 500.001,00 € a 2.500.000,00 €</i>	<i>2.318,00</i>	<i>2.897,50</i>
<i>da 2.500.001,00 € a 5.000.000,00 €</i>	<i>3.172,00</i>	<i>3.965,00</i>
<i>Oltre 5.000.001,00 €</i>	<i>5.612,00</i>	<i>7.015,00</i>

Le indennità di mediazione risultano essere le stesse sia in caso di mediazione obbligatoria che volontaria.

10. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n.28/2010, alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso l'Organismo, viene riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito di imposta commisurato all'indennità stessa fino a concorrenza di euro 500.00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro fino alla concorrenza di 50.000 euro.

11. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, all'Organismo di Mediazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30/05/2002 n. 115. A tal fine, la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richieda, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Padova, 30 settembre 2013

Il Responsabile dell'Organismo